



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì – Cesena

PR n. /

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **42** Data: **30/07/2015**

OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015

Il giorno 30/07/2015 alle ore 20:30, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
ZATTINI GIAN LUCA	S	PANTOLI PIER LUIGI	S
BACCHI CRISTINA	S	COVERI FABRIZIO	N
CAPPELLI ANDREA EMMANUELE	N	ZUCCHI PAOLA	S
FABRI FABIO	S	BRAVACCINI SARA	N
MAGLIONI MADDALENA	N		
PETRINI PAOLO	S		
MERCURIALI GLAUCO	S		
GHETTI LUCA	N		
GALASSI MARINELLA	S	TOTALE PRESENTI 8	

Assiste il Vice Segretario Incaricato **DR. MARCO RICCI**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Presidente Dr. **ZATTINI GIAN LUCA** dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **ZUCCHI PAOLA**, **PETRINI PAOLO**, **FABRI FABIO**.

Sono presenti gli Assessori: **GIUNCHI ERMANO**, **CICOGNANI VITTORIO**, **VALLICELLI ANNA**.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

PAGINA BIANCA
NON UTILIZZATA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 64 del 31/10/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), pubblicata sul portale del federalismo in data 22/11/2012 ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 45 del 28/07/2014 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 22/08/2014 ;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare :

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;*
- b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».*

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)

*comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014 e per il 2015** (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.*

***Per gli stessi anni 2014 e 2015** (sostituito con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;*

- art. 1 comma 692. *Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.*

VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015) convertito con modificazioni con Legge 24 marzo 2015, n.34(GU n.70 del 25/03/2015 riguardante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale” ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 13/05/2015 pubblicato in G.U. n. 115 del 20/05/2015, ad oggetto “Ulteriore differimento al 30 Luglio 2015, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali”;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, si ritiene necessario confermare per il 2015 le aliquote del 2014 ;

CONSIDERATO, pertanto, necessario ed opportuno, per concorrere ad assicurare gli equilibri di bilancio, determinare per l'anno 2015, le seguenti aliquote, detrazioni ed assimilazioni per l'Imposta

Municipale Propria:

A) Aliquota ridotta al 4,80 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

B) Aliquota ridotta al 6,00 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedono anagraficamente ;

C) Aliquota ridotta al 4,60 per mille, per le aree edificabili ubicate nelle frazioni di Teodorano, Piandispino-Valdinoce, San Colombano, Ricò-Gualdo e Vitignano (per delimitare le località si fa riferimento al Regolamento IMU, in fase di predisposizione), per le quali sia stata **rilasciata concessione edilizia nel periodo compreso fra l'1.01.2015 ed il 31.12.2015 e presentino la comunicazione di inizio lavori per la costruzione di unità immobiliari destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali, entro il termine previsto dall'art.14 c.3 della L.R 31/2002. **L'aliquota ridotta è concessa per un periodo massimo di tre anni dalla data del rilascio del permesso di costruire** a condizione che:**

1. il proprietario del terreno e dell'immobile ivi realizzato coincidano;
2. la data di effettivo inizio, entro i termini previsti dalla L.R 31/2002, sia comunicata al Comune, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori;
3. la costruzione sia ultimata nei tre anni previsti dal permesso di costruire (art.14 L.R. 31/2002);
4. il medesimo proprietario del terreno e dell'immobile inizi la propria attività entro un anno dalla conclusione della costruzione dell'immobile

D) Aliquota di base al 9,40 per mille : si applica a tutte le tipologie(immobili e terreni) non comprese in quelle precedenti;

Di stabilire che i contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni di cui alla lettera B) e C) devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata a saldo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio tributi, a pena di decadenza dei benefici, con conseguente recupero dell'imposta non versata oltre sanzioni ed interessi.

Le autocertificazioni hanno effetto anche per le annualità successive sempreché non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le autocertificazioni saranno soggette alle verifiche di legge.

Preso atto che, a norma dell'art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, (come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

- il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta affidataria del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub “A”;

Preso atto della eseguita votazione resa così come risultante dal verbale allegato “A” a questo atto;

DELIBERA

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, con decorrenza 1 Gennaio 2015, quanto segue:

1. stabilire, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le seguenti aliquote:

A) Aliquota ridotta al 4,80 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

B) Aliquota ridotta al 6,00 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedono anagraficamente ;

C) Aliquota ridotta al 4,60 per mille, per le aree edificabili ubicate nelle frazioni di Teodorano, Piandispino-Valdinoce, San Colombano, Ricò-Gualdo e Vitignano (per delimitare le località si fa riferimento al Regolamento IMU, in fase di predisposizione), per le quali sia stata **rilasciata concessione edilizia nel periodo compreso fra l'1.01.2015 ed il 31.12.2015 e presentino la comunicazione di inizio lavori per la costruzione di unità immobiliari destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali**, entro il termine previsto dall'art.14 c.3 della L.R 31/2002. **L'aliquota ridotta è concessa per un periodo massimo di tre anni dalla data del rilascio del permesso di costruire** a condizione che:

1. il proprietario del terreno e dell'immobile ivi realizzato coincidano;
2. la data di effettivo inizio, entro i termini previsti dalla L.R 31/2002, sia comunicata al Comune, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori;
3. la costruzione sia ultimata nei tre anni previsti dal permesso di costruire (art.14 L.R. 31/2002);
4. il medesimo proprietario del terreno e dell'immobile inizi la propria attività entro un anno dalla conclusione della costruzione dell'immobile

D) Aliquota di base al 9,40 per mille : si applica a tutte le tipologie (immobili e terreni) non comprese in quelle precedenti;

2. Di stabilire che i contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni di cui alla lettera B) e C)_devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata a saldo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio tributi, a pena di decadenza dei benefici, con conseguente recupero dell'imposta non versata oltre sanzioni ed interessi.
Le autocertificazioni hanno effetto anche per le annualità successive sempreché non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le autocertificazioni saranno soggette alle verifiche di legge.
3. dare atto che, ai sensi del vigente art. 1, comma 708, della L. 147/2013, non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
4. dare atto che, ai sensi del vigente art. 7 del D.L. n. 201/2011, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
5. confermare le detrazioni dall'imposta previste dal comma 10 del citato art. 13 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; ossia euro **200**, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
6. di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015**;
7. di dare mandato all'ufficio tributi di inviare la presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Inoltre, con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano così come risultante dal verbale all. sub "A",

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4^ comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

PAGINA BIANCA
NON UTILIZZATA

**PAGINA BIANCA
NON UTILIZZATA**

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

Copia
Il Vice Segretario Comunale
F.to DR. MARCO RICCI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 dal 10/08/2015

Il Vice Segretario Comunale
F.to DR. MARCO RICCI

La suesesa deliberazione è:
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Vice Segretario Comunale
F.to DR. MARCO RICCI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Il Vice Segretario Comunale
DR. MARCO RICCI

